

## **TI\_GERICHTE 11.1997.39 vom 29. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.39)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.39 du 29 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.39 del 29 aprile 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Pretore ha respinto la domanda di riduzione poiché ha considerato che la perdita del posto di lavoro era stata provocata dall'istante stesso, ragione per cui, non risultando un'incapacità lavorativa, questi rimane in grado di percepire quanto guadagnava presso il precedente datore di lavoro. L'appellante contesta di avere ridotto volontariamente il proprio reddito e di essere in grado di guadagnare come in precedenza.

#### **E. 3**

Dal fascicolo processuale risulta che al momento della sottoscrizione dell'accordo con la moglie l'appellante percepiva uno stipendio di fr. 120'000.– annui. Il 30 aprile 1996 egli è stato licenziato e da allora è in disoccupazione, percependo fr. 5'500.– mensili. a) Secondo la giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione del contributo può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e dottrina). Dall'istruttoria è emerso che l'appellante è stato licenziato poiché le sue prestazioni sono viepiù peggiorate (rogatoria \_\_\_\_\_). In siffatte evenienze a ragione il Pretore poteva concludere che il marito avesse perso il proprio posto per propria colpa. Certo, il teste ha precisato che la situazione di disagio sul posto di lavoro perdurava dal maggio 1994, ma ciò non permette ancora di affermare che l'appellante è stato licenziato per ragioni diverse rispetto a quelle addotte dal datore di lavoro. A questo proposito è indifferente che l'assicurazione contro la disoccupazione non abbia inflitto penalità, poiché il giudice civile non è vincolato alle decisioni di tali autorità. L'appello su questo punto è pertanto destituito di buon diritto. b) Quand'anche si volesse prescindere dall'imputare all'appellante la perdita del posto di lavoro, appare dubbio in concreto che la sola circostanza di trovarsi disoccupato possa fondare una riduzione del contributo alimentare. Intanto, presentata poco dopo l'inizio del periodo di disoccupazione, l'istanza non presenta ancora quell'elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (SJ 1984 260). Trattandosi di un evento temporaneo l'appellante deve presumersi in grado di ricrearsi una situazione professionale e finanziaria equivalente, non potendosi accontentare, se non transitoriamente, di un reddito inferiore senza avere fatto ogni sforzo da lui ragionevolmente esigibile per cercare un'occupazione adeguata ai suoi obblighi alimentari. A questo proposito dal fascicolo processuale non risulta che l'appellante abbia intrapreso ricerche occupazionali, né egli lo pretende, limitandosi ad addurre una riduzione del suo reddito proprio a causa della disoccupazione, senza tuttavia

fornire dati concreti atti a dimostrare una modificazione rilevante della sua situazione economica, per altro sconosciuta al riguardo del suo fabbisogno. D'altra parte le presunte difficoltà nel reperire un'altra occupazione non sono state rese verosimili, già per il fatto che l'appellante non ha fornito informazioni sulla sua formazione e sulle sue prospettive di reinserimento professionale. Come già si è detto in precedenza, la circostanza che l'assicurazione contro la disoccupazione versi senza deduzioni le indennità prevista dalla legge è un'indizio, ma non basta da sola per rendere verosimile l'impossibilità di trovare un lavoro, in assenza di ogni riscontro oggettivo in tal senso. Ciò posto l'appello, nuovamente infondato, deve pertanto essere respinto.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia:

1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.